

Originato da **Consulente esterno – Guido Febbo**

Riesaminato da **OdV – Marco Liberatore**

Approvato da **Presidente C. d'A. – Beniamino Di Crescenzo**

FIRME

Data avvio operatività: 17/12/2023

REGISTRAZIONE DELLE MODIFICHE

REV	DATA	Descrizione	Pagine
00	22/11/23	Prima Emissione	Tutte
01	01/10/2024	Seconda emissione- riferimento FdC sistema anticorruzione	Pag. 3

INDICE

Sommario

1. Premessa	2
2. Scopo	2
3. Oggetto della segnalazione	2
4. Sistemi di segnalazione interna	3
5. Gestione della segnalazione	4
6. Segnalazione esterna e divulgazione al pubblico	4
7. Conflitto di interessi	5
8. Tutela del segnalante	5
9. Protezione dei dati e archiviazione dei documenti	6
10. Formazione e comunicazione	6

1. Premessa

Il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.

La nuova disciplina è orientata, da un lato, a garantire la manifestazione della libertà di espressione e di informazione, che comprende il diritto di ricevere e di comunicare informazioni, nonché la libertà e il pluralismo dei media. Dall'altro, è strumento per contrastare (e prevenire) la corruzione e la cattiva amministrazione nel settore pubblico e privato.

Chi segnala fornisce informazioni che possono portare all'indagine, all'accertamento e al perseguimento dei casi di violazione delle norme, rafforzando in tal modo i principi di trasparenza e responsabilità delle istituzioni democratiche.

Pertanto, garantire la protezione – sia in termini di tutela della riservatezza che di tutela da ritorsioni - dei soggetti che si espongono con segnalazioni, denunce o, come si vedrà, con il nuovo istituto della divulgazione pubblica, contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per la stessa amministrazione o ente di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.

Tale protezione viene, ora, ulteriormente rafforzata ed estesa a soggetti diversi da chi segnala, come il facilitatore o le persone menzionate nella segnalazione, a conferma dell'intenzione, del legislatore europeo e italiano, di creare condizioni per rendere l'istituto in questione un importante presidio per la legalità e il buon andamento delle amministrazioni/enti.

2. Scopo

Lo scopo della procedura è quello di definire il contenuto, le modalità di effettuazione e la successiva gestione delle segnalazioni, inviate per riferire eventuali comportamenti non in linea con il Codice Etico, il Modello Organizzativo, la Politica Anticorruzione o le politiche e le procedure aziendali adottate dalla Società, nonché non in linea con la normativa interna e comunitaria di riferimento da parte dei componenti degli Organi della Società, dei Responsabili di funzione, nonché da parte dei dipendenti, dei collaboratori esterni, dei fornitori e dei clienti.

Inoltre, tale policy si prefigge l'obiettivo di far sì che, nell'ambiente aziendale, il personale e le terze parti si sentano libere di inoltrare una segnalazione di comportamenti illegittimi senza il timore di subire, per questo, eventuali ripercussioni negative.

3. Oggetto della segnalazione

Eliabruzzo è riconducibile ai soggetti privati di cui all'art. 2, comma 1, lett. q), n. 1 e 2 del D.Lgs. n. 24/2023, pertanto l'oggetto della segnalazione può consistere sia nella violazione di disposizioni normative nazionali, sia di quelle dell'Unione europea lesive dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel settore pubblico o privato.

In particolare, sono rilevanti ai fini dell'applicazione della presente policy i seguenti illeciti:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato B del D.Lgs. n. 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla

direttiva (UE) 2019/1937, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5).

4. Sistemi di segnalazione interna

La segnalazione interna può essere portata all'attenzione della funzione competente dell'azienda tramite l'utilizzo di due canali distinti, in modo tale da garantire l'efficacia della procedura:

- inviando una raccomandata tramite posta ordinaria all'indirizzo della sede legale di Eliabruzzo;
- effettuando una chiamata vocale al numero per le segnalazioni;

Nel primo caso deve essere inviata una lettera in busta chiusa intestata all'Organismo di Vigilanza Eliabruzzo e spedita in Via Comino, Loc. Raselli – 66016 Guardiagrele (CH)

Nel secondo caso la chiamata deve essere effettuata digitando il numero 3397324677, recapito diretto del Presidente OdV, dott. Marco Liberatore.

Se la segnalazione riguarda il Presidente dell'Organismo di Vigilanza, il canale utilizzato è solo il primo e la busta chiusa deve essere intestata al Presidente del C. d'A..

La segnalazione può essere effettuata in qualsiasi momento e può riferirsi a fatti accaduti o a fatti in corso di cui il segnalante sia entrato a conoscenza.

Se il segnalante lo richiede, deve essergli data la possibilità di effettuare un incontro di persona con un membro del comitato per le segnalazioni (v. sotto), prestando attenzione alla riservatezza dello stesso.

In aggiunta, questa deve essere adeguatamente circostanziata, al fine di consentire le dovute verifiche sui fatti evidenziati. A tal proposito, i fatti, gli eventi o le circostanze riportanti l'asserito illecito devono essere descritti con un grado di dettaglio sufficiente a consentire di identificare elementi utili o decisivi ai fini della verifica della fondatezza della segnalazione stessa.

Qualora la segnalazione riguardi episodi di corruzione e/o vi sia segnalazione di violazione del sistema di gestione anticorruzione aziendale, l'OdV ne darà comunicazione alla Funzione di conformità del sistema che provvederà a gestirla, così come previsto nella procedura aziendale.

5. Gestione della segnalazione

La gestione delle segnalazioni è articolata nelle seguenti fasi:

- Ricezione della segnalazione;
- Registrazione nel registro segnalazioni;
- Istruttoria della segnalazione;
- Risoluzione della segnalazione.

Il Presidente dell'OdV è responsabile della gestione del Registro segnalazioni, tenuto in formato elettronico, in cui devono essere annotate le seguenti informazioni:

- nome e cognome/denominazione, se la segnalazione non è anonima;
- oggetto del reclamo e motivazioni;
- descrizione della gestione operativa della segnalazione;
- esito della procedura di segnalazione;
- evidenza di aver fornito la risposta al segnalante, se noto.

Il Presidente dell'OdV ha il compito di rilevare tutti i dati necessari per la corretta registrazione di ogni singola segnalazione nell'apposito registro, rilasciando alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione.

Successivamente, apre la procedura dell'istruttoria della segnalazione, valutando la fondatezza della segnalazione e l'idoneità dell'apertura di un'indagine. Qualora ritenga opportuno procedere all'archiviazione della segnalazione, motiva adeguatamente tale scelta e ne informa il segnalante. Nel caso in cui, invece, consideri necessario approfondire l'oggetto della segnalazione, può effettuare delle indagini e verificare in maniera più completa l'ipotetico comportamento scorretto.

Se dalle verifiche effettuate il Presidente rileva una violazione delle norme di condotta e delle politiche e procedure rilevanti, effettua tutte le azioni necessarie volte alla risoluzione del problema, ricorrendo anche alla proposta di eventuali sanzioni disciplinari.

Alla fine della procedura, integra il registro delle segnalazioni con tutte le informazioni ulteriori rilevanti.

Il Presidente fornisce il riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data della ricevuta di ricevimento o, in mancanza di tale ricevuta, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

6. Segnalazione esterna e divulgazione al pubblico

Il segnalante può effettuare la segnalazione esterna all'ANAC nel caso in cui:

- non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme alle prescrizioni del D.Lgs. n. 24/2013;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La persona segnalante può effettuare la divulgazione pubblica se ricorre una delle seguenti condizioni:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro nei termini previsti dagli articoli 5 e 8 del D.Lgs. n. 24/2023 in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

7. Conflitto di interessi

Nell'ipotesi in cui ci si trovi di fronte ad un conflitto di interessi, la suddetta procedura di gestione subisce le dovute variazioni. Può verificarsi, infatti, che l'oggetto della segnalazione riguardi il Presidente dell'OdV.

In questo caso, la fase dell'istruttoria viene gestita dal Responsabile HR, che effettua la valutazione circa la fondatezza della segnalazione seguendo quanto già precedentemente descritto.

Laddove la segnalazione si riferisca al Presidente dell'OdV, tutta la fase della gestione della segnalazione viene modificata come segue:

- il Responsabile HR si occupa della compilazione del Registro delle segnalazioni e viene supportato nella fase decisoria dalla Direzione Aziendale;
- la fase successiva di esecuzione della decisione, dunque dell'eventuale irrogazione della sanzione disciplinare, viene anch'essa svolta con l'ausilio della Direzione Aziendale;
- il Responsabile HR, infine, integra tutte le informazioni nel Registro delle Segnalazioni.

8. Tutela del segnalante

Eliabruzzo assicura la riservatezza delle fonti e delle informazioni di cui vengano in possesso, non effettua azioni ritorsive (sanzioni disciplinari, demansionamento, sospensione, licenziamento) né discrimina in alcun modo in ambito lavorativo il personale della società che abbia svolto in buona fede azioni mirate a riferire eventi o situazioni relative al mancato rispetto del Codice Etico, del Modello Organizzativo, delle politiche e procedure aziendali adottate dalla Società o comunque delle normative di legge (art. 2, comma 1, lett. m) del D. Lgs. n. 24/2023).

La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle condizioni indicate nell'art. 15 del D.Lgs. 24/2023.

Le tutele non potranno essere garantite nel caso in cui il segnalante abbia agito in mala fede (ad esempio formulando accuse false o diffamatorie) o abbia concorso alla realizzazione di una condotta illecita. Nel caso di segnalazione infondata ed effettuata con dolo o colpa grave, inoltre, saranno valutate le opportune azioni disciplinari nei confronti del soggetto segnalante.

9. Protezione dei dati e archiviazione dei documenti

La documentazione concernente le Segnalazioni è confidenziale. Tale documentazione deve essere archiviata in maniera sicura e nel rispetto delle norme vigenti sulla classificazione e trattamento delle informazioni confidenziali ed in conformità con la normativa e regolamentazione locale.

Eliabruzzo garantisce che l'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non saranno rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

In conformità con la normativa locale o interna, il segnalante, il segnalato e qualsiasi testimone hanno il diritto di avere conferma dell'esistenza di un procedimento personale nei loro confronti e possono conseguentemente richiedere modifiche, integrazioni, aggiornamenti o cancellazione quando i dati personali non sono più necessari in relazione allo scopo per il quale erano stati raccolti o altrimenti trattati (REG. UE 679/16).

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione ai sensi dell'art. 14 comma 1 d.lgs. 24/2023.

10. Formazione e comunicazione

La formazione è un elemento fondamentale per l'implementazione e per l'applicazione di questa Policy e, a tal fine, Eliabruzzo si impegna a fornire ed aggiornare la formazione obbligatoria sul whistleblowing a favore del personale interno e, attraverso canali istituzionali, del personale esterno, così da evidenziare le specifiche procedure da seguire e le possibili conseguenze nel caso si verificassero comportamenti inappropriati.

La Società è impegnata a promuovere la comunicazione periodica e l'implementazione ed applicazione della presente Policy, includendo anche le Terze Parti.